

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'A
"CENTRO STUDI OSVALDO LICINI"**



L'anno 2024, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18,00, in seconda convocazione, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Centro Studi Osvaldo Licini**

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Simoni Daniela, ed la Sig.ra Scorolli Tiziana quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

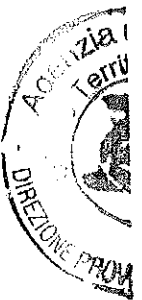
1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. ra Simoni Daniela la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "CENTRO STUDI OSVALDO LICINI *Ente del Terzo settore* " in sigla "CENTRO STUDI OSVALDO LICINI ETS"



L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto *ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)*

Alle ore 19,30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Adamo Senob

Il Presidente

Paolo Sini



AGENZIA ENTRATE

Direzione Provinciale di Fermo

Atto registrato a Fermo al n. 340

Serie 3 , il 13-06-2024

Visto il versamento per

complessivi € 200,00

L'addetto alla registrazione

IL FUNZIONARIO

Valentina Aquilanti

Valentina Aquilanti



Statuto dell'associazione Centro Studi Osvaldo Licini ETS

TITOLO I L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Centro Studi Osvaldo Licini ETS" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in P.za Osvaldo Licini, 9 nel comune di Monte Vidon Corrado (FM) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Natura e finalità dell'associazione

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
3. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma1 del D.Lgs 117/2017:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
5. L'Associazione promuove iniziative finalizzate alla conoscenza, diffusione e valorizzazione dell'opera di Osvaldo Licini, attraverso la promozione e l'attuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, mostre ed altre iniziative, compresa la costituzione di una biblioteca; promuovere in generale l'arte e la cultura, con particolare riferimento ad artisti e autori marchigiani. Nel raggiungimento degli scopi associativi il Centro Studi Osvaldo Licini collabora strettamente con il Comune di Monte Vidon Corrado, curando in particolare la valorizzazione, conservazione e gestione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale quali, a puro titolo esemplificativo, la casa dell'Artista, disegni, opere pittoriche, manoscritti e quant'altro in relazione a Osvaldo Licini, In particolare, l'associazione Centro Studi Osvaldo Licini:
 - a) promuove sulla vita e l'opera di Osvaldo Licini nel contesto sociale e culturale del suo tempo, per esplorare ed approfondire i motivi estetici ed umani della sua ricerca artistica condotta anche in rapporto con il territorio;
 - b) organizza attività, iniziative, mostre, convegni e seminari di studio atti a promuovere il confronto, le conoscenze delle diverse espressioni artistiche e i suoi riflessi sociali e culturali;
 - c) sviluppa scambi culturali con analoghe istituzioni a livello nazionale e internazionale, con le università, le accademie, i musei pubblici e privati, le gallerie collaborando anche alla realizzazione di mostre e di pubblicazioni riguardanti comunque la figura di Osvaldo Licini e l'arte del suo tempo;
 - d) nell'ambito comprensoriale può stabilire rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con associazioni culturali e con gli Enti locali al fine di promuovere attività di studio e di ricerca sull'opera di Licini in particolare e sull'art del Novecento e contemporanea in generale nonché manifestazioni culturali anche espositive di rilevanza locale;



e) allestisce e cura l'aggiornamento di una biblioteca che raccolga gli scritti dell'artista, ricercando fra l'altro gli originali e le pubblicazioni relative alla sua opera e all'arte del novecento italiano ed europeo, curando altresì la gestione, la conservazione, la catalogazione delle raccolte del Comune di Monte Vidon Corrado;

f) provvede ad acquistare e gestire attrezzatura audiovisiva idonea all'attività di divulgazione dell'opera di Osvaldo Licini e a realizzare una videoteca completa delle sue opere;

g) può istituire o proporre l'istituzione di borse di studio e premi a favore di studenti e studiosi nell'ambito delle iniziative previste dall'associazione;

h) cura la divulgazione, anche attraverso attività editoriali, delle iniziative promosse e dei loro risultati;

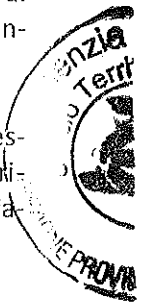
i) cura la realizzazione in collaborazione con altri enti e istituzioni, di un Centro di documentazione sull'arte e la cultura con particolare riferimento al territorio piceno;

l) può ospitare presso la propria sede manifestazioni artistiche o comunque di valore culturale aventi affinità con gli scopi dell'Associazione, ma promosse ed organizzate da altri enti e/o associazioni, nonché privati.

5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.



Art. 3 - Gli associati

1. Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità non in contrasto con quelli dell'associazione.
2. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.
3. Hanno la qualifica di associati fondatori gli intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento.
4. L'attribuzione della qualifica di associati fondatore a persona non intervenuta in sede di costituzione è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.
5. Sono associati onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
6. Gli associati onorari sono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.
7. Sono associati ordinari coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
8. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
9. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
10. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi ammini-

strativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

11. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo stesso e presso la sede sociale entro 60 dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione di persona con preavviso minimo di sette giorni alla presenza del Presidente o suo delegato; potrà essere ammesso un solo consulente iscritto in apposito albo professionale; è inderogabile l'obbligo di riservatezza in capo all'associato ed al consulente; è vietata qualsivoglia forma di divulgazione.

Art. 4 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'Organo di Controllo.



Art. 6 - L'Assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli associati di tutte le categorie.
2. Viene convocata dal presidente con preavviso minimo di quindici giorni, mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, comunicato con ogni mezzo scritto o con pubblicazione sulle principali piattaforme social ed affisso presso la sede sociale.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
5. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno;
 - b) nominare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari e revocare i soci onorari e ordinari;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione;
 - e) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo;
 - f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) stabilire le quote annue di contribuzione, ad eccezione di quelle stabilite per il primo periodo di carica del Direttivo.

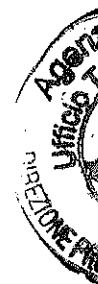
6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
7. Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.
10. Nelle delibere di assemblea straordinaria occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
12. Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali.
13. L'associato può farsi rappresentare da un altro associato.

Art. 7 - il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è diretta da un consiglio direttivo a cariche gratuite composto da non meno di tre e non più di nove membri eletti dai soci. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il ruolo di Tesoriere potrà essere svolto anche dal Presidente.
3. Il consiglio direttivo:
 - a) delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto,
 - b) Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte,
 - c) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie tramite il presidente,
 - d) ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione di cui deve dare il resoconto consuntivo annuale,
 - e) cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.
5. Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'assemblea.
6. Il consiglio direttivo si riunisce una volta ogni anno per gli argomenti di sua competenza, ma potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
7. La convocazione è fatta con ogni mezzo di comunicazione stabilito dal consiglio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
8. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
9. Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
11. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, costituire commissioni nonché l'ufficio di presidenza.
12. Il consiglio direttivo decade nell'ipotesi in cui la maggioranza dei membri elettivi venga meno.

Art. 8 - Il Presidente

1. Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
2. Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ovvero nominare delegati e referenti regionali o locali, che comunque non avranno la rappresentanza dell'Associazione.



3. Al presidente spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e disarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Art. 9 - Il Segretario

1. Il Segretario:
 - a) convoca, su mandato del Presidente, le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
 - b) predispone e comunica i verbali delle riunioni,
 - c) compila e custodisce i verbali,
 - d) cura e aggiorna l'elenco dei soci.

Art. 10 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere può anche non essere consigliere, in tal caso può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo:
 - a) vigila sull'amministrazione dell'Associazione;
 - b) esamina e approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 11 - L'organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO III RISORSE ECONOMICHE

Art. 12 - Fondi dell'associazione

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazione e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



2. Gli associati di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Entro il 16 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
6. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

TITOLO IV RINNOVO CARICHE

Art. 13 - Elezioni

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Si considera in regola chi ha effettuato il pagamento per l'anno in corso.
3. I votanti potranno regolarizzare le proprie posizioni sino al giorno precedente le operazioni di voto.
4. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

Art. 14 - Operazioni elettorali

1. La commissione elettorale è composta da due membri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Modalità e svolgimento delle operazioni elettorali saranno stabilite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6.

TITOLO V VARIE

Art. 15 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 17 - Protezione dei dati personali



1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione rappresentata dal suo Presidente pro tempore.
2. Responsabile del trattamento è il Segretario.
3. Incaricati del trattamento sono i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.



